

00438

TRIBUNALE DI PALERMO

SEZIONE I
DELLA CORTE DI ASSISE

TRASCRIZIONE DELLA BOBINA N. 04 DEL 24.04.1992

Il Perito

Quattrocchi Marilena


CORTE DI ASSISE DI

Depositato in Cancelleria oggi

- PALERMO

28 APR. 1992

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA



AVVOCATO REINA

Ed allora, oltre questo, poi c'è la perizia qualitativa e su questo va detta una cosa perchè il nostro perito l'ha anche spiegata con sufficiente, secondo noi, chiarezza, la perizia qualitativa, che il dottor Pignatone ha avuto la bontà oggi di richiamare alla Corte, è una perizia un po' più sofisticata e complessa perchè se non ci avvaliamo neanche dei mezzi che la scienza ha posto a disposizione delle indagini processuali, già quel poco di terreno che possiamo esaminare ci vien meno.

La perizia qualitativa è un po' più sofisticata perchè in ogni colata la distribuzione del materiale varia nei picchi che possono essere anagrammati con determinati procedimenti, non me li chiedete perchè non li conosco, me l'ha solo spiegato il perito, mi ha detto: Avvocato non si

distribuisce mai perchè la colata...la
combinazione dei vari elementi non si
distribuisce omogeneamente in tutte le
cartucce di quella partita perchè l'abbiamo
individuata la partita e non è cosa di poco
conto.

Quindi una indagine qualitativa, la
distribuzione del materiale...dei materiali
componenti quella partita dei 5.000 bossoli
dell'Arm Sud, comparativa con quelli usati in
La torre, poteva dare un ulteriore indizio di
appartenenza di quelle cartucce a quella
partita, ma la sufficienza con cui i periti,
che avete nominato, hanno esaminato le nostre
controdeduzioni ha impedito questa ulteriore
indagine qualitativa sofisticata, ritenendola
cosa banale, per quanto riguarda ed ho
finito, chiedo scusa signor Presidente per la
lunghezza, gli otto pacchi, ancora ieri un
pacco lo abbiamo visto ben sigillato.

Guardate, voi ci avete detto che il G.I ha
ritenuto di aprire.

Noi ci auguriamo ci siano in mano....non ne vogliamo fare una questione, vogliamo soltanto sottolineare e rispondere a quello che voi ...ci saranno i verbali perchè io ho fatto aprire le bobine del processo Mora alcune delle quali erano sbiancate ed ancora aspetto risposta là, ma il Cancelliere ed il Presidente hanno fatto il verbale secondo la nostra normativa e quella che regola l'Ufficio di Cancelleria e lo sa bene il Cancelliere...ci saranno i provvedimenti ma se non ci saranno non faremo questa questione.

Però una questione sommessamente, non di nullità, per carità, una questione sommessamente la facciamo.

Il G.I. li ha aperti ed ha ritenuto che fossero cosa di poco conto e non doveva depositarli?

E noi che facciamo?

E dove siamo noi?

Il G.I. li apre dopo che noi abbiamo

rimarcato che erano chiusi e che bisognava quindi ridepositarli, il contraddittorio, signori della pubblica accusa.

Ed il G.I. ci fa l'ordinanza e voi oggi ci dite che li ha aperti e che ci dobbiamo ritenere soddisfatti.

Ci riteniamo soddisfatti, grazie signor Presidente.

AVVOCATO FILECCIA

Signor Presidente, ferma restando alla mia eccezione di estromissione dalla parte civile alla quale credo poco dopo l'intervento del P.M., debbo dichiarare che, premesso che la Corte di Assise...tutte le Corti di Assise sono chiamati all'accertamento della verità e non a dare l'imprimatur alle carte scritte, io ritengo che sia utile a questa difesa, appunto per l'accertamento della verità, dare la mia adesione a tutte le richieste fatte

Fileccia

dalla parte civile di Pio La Torre ed a tutte le istanze di citazione di testi e di accertamenti perchè questo non può che condurre ad accertamenti della verità che potrebbero essere utili anche alla difesa di Riina Salvatore.

Su un punto non sono d'accordo con la parte civile, avvocato Zupo, quando lui ripete molto spesso " al di fuori", la verità è una, non è né al di dentro né al di fuori, la verità, se si accerta, può riguardare tutti ed è in vista di questo interesse che io ritengo, quale difensore di Riina e degli altri miei assistiti, di associarmi e di fare proprie tutte le richieste formulate dalla difesa dell'onorevole Pio La Torre.

PRESIDENTE

Anche a nome dei colleghi?

RLR

AVVOCATO FILECCIA

Si, grazie.

PRESIDENTE

Prego.

AVVOCATO PETRONIO

Presidente, io vorrei fare una eccezione.

PRESIDENTE

Ora, ora, avvocato Petronio indichi il numero della sua posizione.

HP

AVVOCATO

Presidente, l'avvocato Fileccia, così ha rinunciato alla sua opposizione alla costituzione di parte civile PDS, mi pare di capire, no?

PRESIDENTE

Verbalizziamo che l'avvocato Fileccia, anche a nome dei codifensori, dichiara di aderire a tutte le richieste ed istanze...

AVVOCATO FILECCIA

Ed accertamenti.

PRESIDENTE

... ed accertamenti formulati...le richieste

Fileccia

formulate dall'avvocato Zupo.

La parola all'avvocato Petronio.

AVVOCATO

Mi scusi, l'avvocato Zupo ha formularizzato la richiesta di nullità dell'ordinanza relativamente alla mancata...al mancato deposito?

AVVOCATO ZUPO

No, non l'ho fatto.

AVVOCATO MORMINO

Io sono l'avvocato Mormino e dovendo aderire

plh

alle osservazioni, oltre che alle richieste ed alle istanze della parte civile che l'avvocato Zupo ha sviluppato, mi pare che diventi assolutamente e strettamente consequenziale la formulazione di una eccezione di nullità dell'ordinanza di rinvio a giudizio, per la mancata possibilità dell'esame degli atti che erano contenuti nei plichi rimasti chiusi al momento del deposito degli atti medesimi e che sono stati aperti soltanto ad iniziativa del G.I. e quindi è stato possibile...

PRESIDENTE

Prima del deposito degli atti.

AVVOCATO MORMINO

Non sembra che si dica questo.

ML

Presidente ma le ha...erano depositati tutti
gli atti..

PRESIDENTE

Chiusi.

AVVOCATO MORMINO

No, aperti.

PRESIDENTE

Il deposito è avvenuto...

AVVOCATO MORMINO

No, no, io su questo punto dico questi pacchi

RLK

erano rimasti chiusi e non erano...non si
era potuto esaminarli.

Il G.I. dice...

PRESIDENTE

Comunque erano anche chiusi, erano
depositati.

Il difensore poteva chiedere gli di aprirli.

AVVOCATO MORMINO

Erano chiusi intanto.

Il G.I. ha operato un esame suo personale
procedendo all'apertura dei plichi e li ha
esaminati egli stesso.

PRESIDENTE

E poi li poteva esaminare dopo l'ordinanza.

HR

AVVOCATO MORMINO

Quando li ha esaminati?

Prima dell'ordinanza, prima di scrivere l'ordinanza, nella fase di reversione dell'ordinanza.

PRESIDENTE

Un attimo che debbo verbalizzare: L'avvocato Mormino, preso atto di quanto precisato dal P.M. sull'apertura da parte del G.I. e dopo il deposito degli atti, di plichi sigillati che contenevano documenti, eccepisce per tale motivo la nullità del decreto di citazione.

P.M.

Io chiedo di replicare su questa eccezione di nullità.

red

PRESIDENTE

Le parti civili che cosa dicono a riguardo?
Parli uno solo, per favore.

AVVOCATO

Presidente, ritengo che l'eccezione testé formulata dall'avvocato Mormino, con la solita ben nota tempestività processuale, non abbia comunque pregio.

Intanto è pacifico che i plichi chiusi o meno, quelli chiusi e quelli non chiusi, diciamo meglio, erano stati depositati e quindi chi ne avesse avuto interesse avrebbe potuto tranquillamente chiederne la apertura e ottenere di consultare quanto negli stessi plichi contenuto, ma poi, se la memoria non mi inganna, nessuna delle posizioni maggiori e minori, esaminate dal G.I. ai fini del processo che ci riguarda, cioè del rinvio a

RL

giudizio, trae fondamento dagli atti contenuti in quei plichi.

Di quei plichi e di quegli atti si parla soltanto per dichiararne l'atto tale in influenza ai fini della valutazione di quanto ci interessa, quindi non solo ritengo che formalmente non vi sia stata lesione di diritti di alcuno, ma ritengo ancor di più che nella sostanza nessun diritto appunto sia stato leso.

Colgo l'occasione di aver preso la parola perchè altrimenti avrei assolutamente taciuto per dichiarare che lo scambio di reciproche eccezioni che l'altro ieri ed oggi si è avuto fra le parti che alle volte sembra quasi un lancio di confetti con artiglieria ad alzo zero, tuttavia riesce a passare al di sopra del mio capo con ciò confermando la ridotta statura, e non solo fisica, che mi contraddistingue.

Vorrei soltanto segnalare, all'inizio di questo dibattito, che alcune osservazioni delle parti in generale che possano

riguardare la posizione dei miei difesi Mattarella, le ritengo carenti di legittimazione lì dove non provengono appunto dalla difesa Mattarella, anche perchè questo difensore, pur nella sua esposta dimensione, ritiene che nel corso della istruzione dibattimentale ci sarà tanto da fare e tanto da richiedere a questa Corte man mano che gli eventi si andranno sviluppando.

Grazie.

PRESIDENTE

Va bene.

Il P.M.?

P.M.

Non può fare altro che aderire e riportarsi a quanto già sulla eccezione di nullità precisato dalla difesa della parte civile Mattarella.

RD

PRESIDENTE

Va bene.

La parola all'avvocato Petronio.

AVVOCATO PETRONIO

Presidente, sinteticamente, molto
sinteticamente.

Avvocato Petronio, postazione 19, difensore
di Cavallini.

Dico, non vorrei essere tacciato di
pignoleria procedurale ma tante volte io mi
sono costituito parte civile per sentirmi
dire, specie questo è accaduto all'inizio,
quando è entrato in vigore il nuovo c.p.p.,
della inammissibilità della Costituzione.

Devo dissociarmi da quella che è la strategia
difensiva dell'avvocato Fileccia che risponda
ad una arroganza intellettuale che io non mi
sento di possedere.

Fileccia

E' con molta umiltà, quindi, che devo eccepire la nullità, ossia la inammissibilità, di quella che è la costituzione di parte civile dell'avvocatura della Stato.....dico , ho davanti a me un verbale di costituzione di parte civile dell'avvocatura dello Stato nell'interesse chiaramente degli eredi del Presidente Piersanti Mattarella.

A me pare che siano state violate alcune norme che prescrivono certe formalità appena di nullità, e poi la Corte D'Assise deciderà di conseguenza.

Presidente, a me pare che ci sia stata violazione dell'art.78 lett. a), d) e comma 3o, nonché violazione dell'art. 93 lett. a), d) e comma 2o.

PRESIDENTE

Si riferisce al c.p.p.?

lll

AVVOCATO PETRONIO

c.p.p. che riguarda la costituzione di parte civile.

PRESIDENTE

Mi vuole enunciare queste...

AVVOCATO PETRONIO

Sì, signor Presidente.

La regola contenuta ...certo ai sensi del 90 si costituiscono e seguenti e quindi è attuale, nell'interesse dell'Ente, ossia della Regione Siciliana.

Io l'eccezione la faccio ed in particolare mi soffermo sulla violazione dell'art. 92 del nuovo c.p.p..

PRESIDENTE

Nuovo?

AVVOCATO PETRONIO

Si.

PRESIDENTE

Nuovo codice?

AVVOCATO PETRONIO

Si.

Si, è quella parte che prevede la costituzione di parte civile per gli enti, signor Presidente.

HLK

PRESIDENTE

Per gli Enti?

Il nuovo codice?

Codice 1988?

AVVOCATO PETRONIO

Si.

PRESIDENTE

Va bene, dica pure.

AVVOCATO PETRONIO

Ossia, in particolare perchè a parte quelle violazioni che ho indicato e sono state

HL

registrate, e che riguarderebbero carenze concernenti le indicazioni e le ragioni per cui si costituiscono parte civile, vi è appunto...manca il consenso e non risulta, perlomeno, nonostante lo abbia chiesto, gli atti non mi sono stati dati, manca il consenso della persona offesa, ossia manca quell'atto che è prescritto dal comminato disposto dagli art. 92 comma 1o, 2o in relazione all'art. 93 comma 2o.

E' tutto qui, io quindi chiedo che venga dichiarata inammissibile la costituzione di parte civile dell'Avvocatura dello Stato relativa a Piersanti...agli eredi Piersanti Mattarella.

PRESIDENTE

Gli eredi?

La Regione in proprio si costituisce.

AVVOCATO PETRONIO

La regione in proprio e certamente in relazione all'omicidio di Piersanti Mattarella, signor Presidente.

PRESIDENTE

L'avvocatura dello Stato vuol dire qualcosa?.

AVVOCATURA DELLO STATO

Presidente, molto brevemente, mi pare che ci sia intanto un equivoco di fondo e di fatto che noi siamo costituiti per la Presidenza della Regione Siciliana, non certo come Ente esponenziale, che è la fattispecie a cui si riferisce la nuova norma del c.p.p., ma evidentemente come Ente titolare di una sua

RA

personalità giuridica.

Questo dal primo punto di vista, mi pare, che smentisca già l'applicabilità della norma invocata fermo restando che questa norma non mi pare che possa richiamarsi in questo contesto processuale.

C'è poi un altro elemento che vorrei aggiungere.

L'avvocato evidentemente ha fatto parecchie costituzioni di parte civile, ma conosce lo Stato giuridico e la regolamentazione relativa all'attività dell'avvocatura dello Stato.

L'avvocatura dello Stato è rappresentante ex-lege delle amministrazioni, esiste una normativa speciale che prevede esclusivamente, come fatto amministrativo interno peraltro perchè è sufficiente che consti la nostra qualità come avvocati dello Stato per potere rappresentare la parte civile, in sede processuale esiste una normativa speciale che prevede che soltanto

al Presidente della Regione o al Presidente del Consiglio dei Ministri spetti la richiesta per la costituzione di parte civile, ed ovviamente, ma non credo che la Corte richieda questo elemento di legittimazione perchè la nostra presenza qua ci legittima ma ovviamente questo tipo di documentazione esiste e può essere prodotta in qualunque momento.

PRESIDENTE

Il P.M. vuole aggiungere qualcosa?

P.M.

No, niente.

Mi sembrano assolutamente esatte le osservazioni.

Tra l'altro, fino a prova contraria, procediamo con il codice del 1930, quindi.

PRESIDENTE

E allora verbalizziamo brevemente: L'avvocato Petronio eccepisce la inammissibilità della costituzione di parte civile della Regione Siciliana nell'interesse degli eredi Mattarella.

L'avvocato dello Stato, Dell'Aira, replica che il Presidente della Regione è costituito in proprio ed è rappresentato ex-lege dall'avvocatura dello Stato, il che riferimento in questo procedimento alla normativa invocata, contenuta nel c.p.p. 1988, è improprio relativamente a questo procedimento.

Il P.M. aderisce alla osservazione dell'avvocato dello Stato.

La Corte.....

HL

AVVOCATO SOLINA

...sulle argomentazioni di cui, appunto, aveva parlato il professore Galasso l'altra volta.

Semplicemente poche parole.

La parte civile Di Salvo aderisce pienamente ai punti 3, 4 e 5 della memoria

PRESIDENTE

Si, lo aveva già enunciato.

Verrà verbalizzato avvocato.

AVVOCATO SOLINA

Si ritiene però inammissibile e soprattutto inopportuna la richiesta avanzata ai punti 1 e 2 della stessa memoria.

Occorre fare una piccola premessa: Rosario Di Salvo non era un occasionale collaboratore di

Pio La Torre, ma era invece un soggetto iscritto al Partito Comunista Italiano, un militante appassionato che aveva messo a disposizione del suo partito le proprie energie e la propria vita e quindi questa legittimazione della parte civile rappresenta anche il prestigio e il buon nome del Partito Comunista Italiano.

E perchè questa immagine risulti nitida, sia del partito che dello ...di tutti i suoi militanti, è giusto che nel processo non ci siano zone d'ombra o che non ci siano momenti di...poco chiari.

Quindi se il P.M. ha chiesto che siano ascoltati tutti i 154 testi non c'è ragione di escluderne nessuno.

Quindi questo per ricostruire non solo il movente ma anche, appunto, tutta la portata di questo processo, è giusto che siano ascoltati tutti i testi.

Con questo appunto ora deposito le osservazioni.

. *PK*

PRESIDENTE

Va bene, grazie

(LETTURA DELL'ORDINANZA)

Decidendo sulle eccezioni di nullità del decreto di citazione prospettata all'udienza del 22 aprile 1992 dalla difesa dell'imputato Calò Giuseppe (illustrate anche nella memoria scritta depositata in quella data) e fatte proprie dalla difesa di Greco Michele; sull'eccezione di nullità, proposta dalla difesa degli imputati Reina e Madonia, del decreto di citazione derivante dal deposito fra gli atti di ogni plico ancora sigillato; sulla eccezione, sollevata dalla difesa di Geraci Antonino e Reina Salvatore, concernente la legittimazione a costituirsi parte civile di Achille Occhetto, nella sua qualità di Segretario del PDS, nonché sulla analoga eccezione prospettata dalla difesa Cavallini Gilberto nei confronti

HC

dell'Avvocatura dello Stato e sulla eccezione di incompetenza per materia e territorio di questa Corte proposta dalla difesa di Izzo Angelo e da Pellegriti Giuseppe con relativa richiesta di separazione del procedimento ed inoltre dello stesso al Tribunale di Alessandria

OSSERVA

a) non sussiste alcuna nullità del decreto di citazione derivante dal dedotto difetto di contestazione al Calò dell'omicidio in persona di Piersanti Mattarella e di connessi reati in armi poichè in realtà tale addebito risulta compiutamente specificato nel mandato di cattura no 362/84 del 24 ottobre 1984 notificato al Calò il 3 aprile 1985, così come risulta dal verbale interrogatorio reso dallo stesso in pari data, nonché dalla relata di notifica in calce al mandato stesso.

A nulla rileva che l'imputato abbia genericamente respinto nel suddetto

interrogatorio le accuse mosse gli da Buscetta Tommaso che gli ha attribuito la qualifica di capo mandamento della "Famiglia" di Palermo-Porta Nuova, come tale componente della "Commissione", senza che si sia specificamente riferito all'omicidio in argomento.

Infatti nella motivazione del predetto mandato di cattura l'attribuzione di tale addebito al Calò è stata giustificata proprio dal rilievo che l'omicidio Mattarella non poteva che essere stato deliberato dalla Commissione, nè eseguito senza l'assenso della stessa.

Di nessun rilievo è del pari l'ulteriore doglianza della difesa relativa alla contestazione come esecutori materiali dell'omicidio de quo a Fioravanti Giuseppe Valerio e Cavallini Gilberto.

Tale prospettazione accusatoria che, secondo la difesa escluderebbe l'attribuibilità del fatto alla Commissione, si rileva infondata in punto di fatto, poichè nella motivazione

old

del suddetto provvedimento risultano indicati molteplici riferimenti alla provenienza della determinazione delittuosa da soggetti posti ai vertici dell'associazione mafiosa.

La contestazione mossa al Fioravanti ed al Cavallini non costituisce pertanto una modificazione della condotta ascritta al Calò che continua a rispondere soltanto come membro della Commissione del delitto ai danni di Piersanti Mattarella.

b) non sussiste del pari alcuna nullità dell'ordinanza di rinvio a giudizio e del relativo decreto di citazione neppure sotto il profilo della dedotta violazione del diritto di difesa ex. art. 376 c.p.p. sul rilievo che i difensori avrebbero infatti ritenuto inadeguata la proroga di giorni 15 del termine loro assegnato per l'esame degli atti e per la presentazione di istanze e memorie, posto anche che il P.M. aveva avuto a disposizione un tempo maggiore.

Orbene a parte il fatto che il P.M. dovette esaminare e dedurre in ordine alla posizione

ML

processuali di tutti gli imputati, va detto che la quantificazione del termine suddetto da parte del G.I. è, nel testo della norma di cui all'art. 372 Cpv c.p.p., assolutamente discrezionale.

c) non sussiste alcuna nullità dell'ordinanza di rinvio a giudizio derivante dal deposito del reperto n. 3 contenente documentazione relativa alla circonvallazione interna di Palermo...

170